

Provincia di Catanzaro

# VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N.27 del 03/04/2012

Oggetto: Individuazione Segretario Comunale ex art. 2 comma 9 bis Legge 241/90.

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 17,00, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco – Presidente	X	
SORRENTI	Avv.	Roberto	Vice Sindaco	X	
FRIJIA	P.A.	Giuseppe	Assessore	X	
GULLO	Avv.	Daniela	Assessore	X	
MAZZOTTA		Domenico	Assessore	X	
MUSCIMARRO	Avv.	Antonio	Assessore	X	
SERRATORE		Barbara	Assessore	X	
				7	0
	25		Totale		

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro

Il **Dr. ing. Domenico Maria Pallaria**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 2 della Legge 241/1990 – già novellato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 69/2009 - disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

**CHE** i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

**CHE** gli stessi termini procedimentali, tenuto conto di quanto disposto dalla citata disposizione normativa, sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;

**CHE**, peraltro, la regolamentazione dei termini del procedimento s'interseca con l'istituto del silenzio-significativo, nelle sue variegate tipologie (silenzio-assenso, silenzio-rigetto);

**CHE**, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti;

**CHE** la disposizione sopra citata ha completamente novellato l'art. 2, comma 9, della Legge n. 241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9 *bis*, 9 *ter*, 9 *quater* e 9 *quinquies*, i quali, sostituendo il vecchio disposto, ora abrogato (secondo cui la mancata approvazione del provvedimento nei termini costituiva elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale), così recitano:

- 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- **9-bis.** L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
- **9-quater.** Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**9-quinquies.** Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

CHE siffatta disposizione non si applica ai procedimenti tributari ed a quelli afferenti i giochi pubblici;

**CHE**, ai sensi dell'art. 2 bis della stessa Legge n. 241/1990, disciplinante le "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento" -articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009 – le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

RILEVATO che il commissario ad acta è una figura prevista dal codice del processo amministrativo;

CHE tale funzionario pubblico viene nominato, normalmente, dal giudice amministrativo nell'ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l'Amministrazione inadempiente (si dice *ad actum*, nel caso in cui egli debba emanare un singolo provvedimento).

**CHE** con la modifica della L. 241/90, sopra richiamata, ad opera del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, il Commissario ad acta può essere nominato anche dal Dirigente/Segretario ex art. art. 1 comma 9-ter, sopra integralmente riportato;

**RITENUTA** la novella di che trattasi particolarmente importante a salvaguardia degli interessi dei cittadini, spesso frustrati dalla colpevole inerzia dei responsabili di procedimento;

**ATTESO** che il Comune di Curinga può riconoscere il ruolo di cui al comma 9 bis dianzi esplicitato unicamente al Segretario Comunale, che di fatto è l'unico apicale con poteri di coordinamento dei Responsabili di Area ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 107 TUEL;

CHE, conseguentemente, si può conferire al Segretario Comunale – rendendo di ciò edotti tutti i cittadini - l'esercizio dei poteri di avocazione e sostitutivi verso i funzionari ritardatari ed inadempienti nei procedimenti ad istanza di parte, nonché, nei procedimenti d'ufficio, una funzione sostitutiva in caso d'inerzia o di ritardo, da parte del Responsabile, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico;

CHE, del pari, occorre, previamente, modificare il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi attraverso la previsione dell'art. 17 bis, che è del seguente tenore:

#### ART. 17 BIS

# Sostituzione ed avocazione del Responsabile di Procedimento in caso di inerzia del Responsabile inadempiente

- 1. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del Responsabile di procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.
- 2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario Comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.
- 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.
- 4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.
- 5. Quando una posizione dirigenziale risulti vacante o vi è temporanea assenza o impedimento del titolare, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza del dirigente mancante, assente o impedito è demandato con apposito incarico del Sindaco, da conferirsi sentito il Segretario Comunale, ad altro dirigente, anche se tali attribuzioni non rientrano nelle specifiche competenze tecnico-professionali di quest'ultimo.
- 6. In caso di impossibilità a provvedere ai sensi del precedente comma, il Sindaco può provvedere ai sensi dell'articolo 110 del TUEL, ovvero costituire apposito rapporto dirigenziale a tempo determinato ai sensi predette delle norme.
- 7. In ogni caso, il Segretario Comunale propone al Sindaco gli ulteriori provvedimenti necessari per garantire la continuità gestionale ed erogativa della struttura interessata, eventualmente esercitando, su incarico sindacale, le funzioni del dirigente assente o impedito, o inerenti alla posizione vacante.
- 8. In caso di assenza per ferie, il Responsabile di Area può, altresì, con proprio atto, indicare per la propria sostituzione un altro dirigente ovvero un dipendente dell'Area incaricato di posizione organizzativa.

**RILEVATO** che una disposizione siffatta rappresenti una garanzia di efficienza della macchina amministrativa dell'Ente, tendendo a marginalizzare le fattispecie, spesso colpose, di ritardi procedimentali; **RITENUTO**, conseguentemente, di procedere alla modifica di cui sopra al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato giusta propria deliberazione n. 63 del 09.03.2005;

#### RICHIAMATE:

- La Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legge n. 5/2012 ...;
- Il vigente Regolamento comunale in materia di termine, di Responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi (approvato giusta delibera C.C. n. 79 del 10.12.1997, con la quale sono fissati in maniera puntuale tutti i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi);
- Il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D. Lgs. 267/00; **CON VOTI** unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **Di modificare**, come modifica, il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi attraverso l'aggiunta, nel Capo II, dell'art. 17 bis, integralmente esplicitato nella premessa e qui richiamato;
- Di dare atto che, in esito alla predetta integrazione regolamentare, si dà applicazione al disposto di cui all'art. 2, commi 9 e segg., della novellata Legge 241/1990, individuando nel Segretario Comunale dell'Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile di procedimento con la precisazione che trattasi di incarico rientrante nelle competenze apicali, già parte della retribuzione omnicomprensiva spettante allo stesso professionista, salvo diversa disposizione di legge e/o contrattuale;
- **Di dare** ampia pubblicità alla predetta disposizione regolamentare anche sul sito web istituzionale del Comune di Curinga, contenendo, essa, informazioni di immediato interesse dei cittadini;
- **Di rendere** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

## IL PRESIDENTE

F.to Ing. Domenico Maria Pallaria

## IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Paolo Lo Moro

# Relazione di pubblicazione

A-232

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00 e che, contestualmente, gli estremi dell'atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. L.vo n. 267/2000, con nota prot. n. 2155.

Curinga, lì 19 APR. 2012

Il Segretario Comunale F.to Dr. Paolo Lo Moro

## DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, lì 19 APR. 2012

Il Segretario Comunale F.to Dr. Paolo Lo Moro

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga, lì 19 APR. 2012

